

Contenuto ed oggi

Requisiti:

Possibilità

liceità

Determinatezza

Determinabilità

Equo e primario merito del giudice

Inclusione x relazione

Cosa futura

Se fuer requisiti

Caso e condiz. sospensiva

Ma il c. è il caso col merito. Ma c'è un obbligo del contratto

SEZIONE III. Dell'oggetto del contratto. [1346-1349]

1346. Requisiti.

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (cfr. 1418).

1347. Possibilità sopravvenuta dell'oggetto.

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva (cfr. 1353) o a termine (cfr. 1184) è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.

1348. Cose future.

La prestazione di cose future (cfr. 820, 1472) può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge (cfr. 458, 557, 771, 2823).

1349. Determinazione dell'oggetto.

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice (cfr. 778, 1287, 1473).

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo (cfr. 631, 1418).

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.